

**ASSEMBLEA
DEGLI
AZIONISTI**
Shareholders' Meeting



**Manuale operativo sul processo di elezione del
Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A.
secondo il voto di lista, ai sensi dell'art. 37
dello Statuto sociale**

Trieste, 25-26-27 Aprile 2017

Assicurazioni Generali S.p.A.



Manuale operativo sul processo di elezione del
Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A.
secondo il voto di lista, ai sensi dell'art. 37
dello Statuto sociale



Indice

Inquadramento generale	5
<u>Allegato A</u>	
Assicurazioni Generali S.p.A., Statuto sociale	9
<u>Allegato B</u>	
Normativa in ordine ai requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e alle cause di ineleggibilità e decadenza	11
■ Codice Civile. Art. 2382 (Cause di ineleggibilità e di decadenza)	11
■ Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUIF). Art. 148, comma 3	11
■ DM Giustizia 30.3.2000, n. 162. Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	11
■ Decreto Legislativo 7.9.2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). Art. 76	12
■ DM Sviluppo Economico, 11.11.2011, n. 220. Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, nonché dei requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209	13
■ DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144. Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante	15
■ DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469. Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV e fissazione delle soglie rilevanti	16
■ DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517. Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 108 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.	17
<u>Allegato C</u>	
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUIF). Art. 148-bis	19
<u>Allegato D</u>	
Legge 22.12.2011, n. 214 di conversione del c.d. decreto "Salva Italia". Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari	20
<u>Allegato E</u>	
Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. Requisiti di indipendenza.	
Art. 3 – Amministratori Indipendenti	
Art. 8 – Sindaci	21

Allegato F

- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUIF). Attestazione sull'esistenza o meno di rapporti di collegamento tra liste di candidati per la nomina del collegio sindacale. Art. 148, comma 2 23
- Deliberazione Consob 14.5.1999, n. 11971 (Regolamento Emittenti). Artt. 144-*quinquies* e 144-*sexies*, comma 4 23
- Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26.2.2009. Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo – Raccomandazioni 23

Allegati G

- G.1: Fac-simile di comunicazione di deposito della lista dell'azionista titolare di una partecipazione di maggioranza relativa 25
- G.2: Comunicazione dell'Intermediario incaricato partecipante al sistema di gestione accentrata (Monte Titoli) 26
- G.3: Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina, di insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e sul possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza 27
- G.4: Curriculum vitae (di ciascun candidato) 30
- G.5: Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società (da ciascun candidato) 31

Allegati H

- H.1: Fac-simile di comunicazione di deposito della lista dell'azionista titolare di una partecipazione di minoranza 32
- H.2: Comunicazione dell'Intermediario incaricato partecipante al sistema di gestione accentrata (Monte Titoli) 33
- H.3: Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina, di insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e sul possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza 34
- H.4: Curriculum vitae (di ciascun candidato) 37
- H.5: Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società (da ciascun candidato) 38
- H.6: Fac-simile di dichiarazione dell'assenza di rapporti di collegamento 39
- H.7: Fac-simile di dichiarazione della sussistenza di rapporti di collegamento 41

Inquadramento generale

Questo documento illustra, a beneficio degli azionisti che vi fossero interessati, le regole formali che disciplinano la procedura di presentazione di una lista per la nomina del Collegio Sindacale (il “**Collegio**”) di Assicurazioni Generali S.p.A. (“**Generali**” o la “**Società**”).

Informazioni sulla dimensione e la composizione del Collegio

Ai sensi dell’art. 37.1 dello Statuto sociale (“**Statuto**”) di Generali (**All. A**), il Collegio è composto da un numero di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ai sensi dell’art. 148, comma 1-*bis*, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUIF**”), per il prossimo mandato triennale, almeno un terzo dei componenti del Collegio vanno scelti tra quelli del genere meno rappresentato.

I componenti del Collegio devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente e non devono ricadere in situazioni di incompatibilità poste dalla normativa di legge e regolamentare vigente (**All. B**).

Non possono, inoltre, essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall’incarico coloro che ricoprono un numero di incarichi superiore a quello previsto dalla normativa vigente (**All. C**).

Ai sensi dell’art. 36 della l. 22 dicembre 2011, n. 214, in tema di indipendenza degli esponenti di vertice delle imprese operanti nei mercati del credito e finanziari, è stabilito che, a tutela della concorrenza (**All. D**), è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti (cd. divieto di *interlocking*). Ai fini del divieto di cui sopra, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell’art. 7 della l. 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

Il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (“**Codice**”) raccomanda di scegliere i Sindaci tra persone che possano essere qualificate

come indipendenti anche in base ai criteri previsti dallo stesso Codice con riferimento agli amministratori (**All. E**).

Procedura di presentazione della lista

L’art. 37.5 dello Statuto prevede che la nomina del Collegio sia effettuata sulla base di liste.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale. Ciascun azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo e quelli che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell’emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

La lista presentata dagli azionisti è composta di due sezioni: l’una per la nomina dei Sindaci effettivi e l’altra per la nomina dei Sindaci supplenti. La lista contiene un numero di candidati non superiore a quello dei componenti da eleggere, elencati secondo un numero progressivo. Ciascuna delle due sezioni delle liste, ad eccezione di quelle che presentano un numero di candidati inferiore a tre, è composta in modo tale da assicurare l’equilibrio tra i generi.

Le liste devono essere depositate presso la Società **entro il 25° giorno di calendario precedente la data dell’assemblea in prima convocazione (fissata al 25 aprile 2017) e, pertanto, entro venerdì 31 marzo 2017.**

Ai sensi dell’art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti e dell’art. 37.11 dello Statuto, nel caso in cui, alla data di scadenza del termine sopra indicato, sia stata presentata una sola lista ovvero liste presentate da azionisti collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data e, pertanto, **entro lunedì 3 aprile 2017.**

Le liste depositate dagli azionisti sono pubblicate da Generali **entro il 21° giorno di calendario antecedente alla data dell'assemblea in prima convocazione e, quindi, entro martedì 4 aprile 2017**, termine entro il quale deve altresì pervenire la documentazione comprovante la legittimazione degli azionisti a presentare la lista ai sensi delle previsioni dell'art. 147-ter, comma 1-bis, TUIF e dell'art. 144-sexies, comma 4-quater.

Alla elezione dei componenti del Collegio si procede in conformità dell'art. 37.13 dello Statuto: vengono eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che ottiene il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") e il primo candidato della lista che risulta seconda per numero di voti ("**Lista di Minoranza**"); sono eletti Sindaci supplenti il primo candidato della Lista di Maggioranza che ottiene il maggior numero di voti e il primo candidato della Lista di Minoranza.

La presidenza spetta al Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza. Nel caso in cui tutti i Sindaci siano tratti da un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato di tale lista.

Ai fini della presentazione della lista, l'azionista è tenuto ad inviare, nei termini sopra indicati, presso la sede legale della Società (I-34132 Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, n. 2) ovvero, tramite e-mail all'indirizzo di posta certificata, azioni@pec.general.com, un'apposita comunicazione di deposito della lista, il cui contenuto – come in seguito meglio precisato – varia per un aspetto nel caso della presentazione di una lista da parte di azionista diverso da quello di maggioranza relativa ("**Azionista di minoranza**"). Infatti, le vigenti disposizioni normative e le raccomandazioni della Consob in materia (**All. F**) prevedono che l'azionista "di minoranza" depositi una dichiarazione sui possibili rapporti di collegamento tra la propria lista e quella presentata dall'azionista di maggioranza relativa.

Per ragioni di riservatezza delle informazioni, si raccomanda di far sì che nella documentazione oggetto di deposito – e che formerà oggetto di pubblicazione sul sito internet della Società – siano omesse informazioni di compendio non strettamente necessarie alla luce della normativa vigente (es.: nel curriculum vitae di ciascun candidato, è inopportuna la presenza di informazioni relative ai recapiti telefonici degli interessati).

Presentazione di una lista da parte di azionista titolare di una partecipazione di maggioranza relativa

L'azionista titolare di partecipazione di maggioranza relativa è tenuto a presentare una comunicazione di deposito della lista, dal contenuto coerente al fac-simile allegato (**All. G.1**), cui dev'essere acclusa la seguente documentazione:

- G.2** copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità della partecipazione detenuta dagli azionisti, necessaria per il deposito della lista;
- G.3** dichiarazione (sottoscritta e datata) con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità (barrando la casella in corrispondenza della voce/voci interessate), onorabilità e indipendenza prescritti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e di quelli previsti dalla Fit&Proper Policy di Assicurazioni Generali;
- G.4** curriculum vitae di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dell'interessato e sulle competenze maturate nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario e negli altri ambiti di rilevanza secondo la Fit & Proper Policy di Assicurazioni Generali. Dal curriculum devono emergere le esperienze professionali maturate dal candidato che costituiscono, da un lato, requisito di eleggibilità dello stesso e, dall'altro, aspetto oggetto di valutazione da parte dell'autorità di vigilanza (IVASS);
- G.5** elenco (sottoscritto e datato) degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società;

Presentazione di una lista da parte di Azionisti di Minoranza

L'Azionista di Minoranza è tenuto a presentare una comunicazione di deposito della lista, dal contenuto coerente al fac-simile allegato (**All. H.1**), cui accludere la seguente documentazione:

- H.2** copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità della partecipazione detenuta dagli azionisti, necessaria per il deposito della lista;
- H.3** dichiarazione (sottoscritta e datata) con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità (barrando la casella in corrispondenza della voce/voci interessate), onorabilità e indipendenza prescritti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e di quelli previsti dalla Fit&Proper Policy di Assicurazioni Generali;
- H.4** curriculum vitae di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dell'interessato e sulle competenze maturate nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario e negli altri ambiti di rilevanza secondo la Fit & Proper Policy di Assicurazioni Generali. Dal curriculum devono emergere le esperienze professionali maturate dal candidato che costituiscono, da un lato, requisito di eleggibilità dello stesso e, dall'altro, aspetto oggetto di valutazione da parte dell'autorità di vigilanza (IVASS);
- H.5** elenco (sottoscritto e datato) degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società;
- H.6** dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi del combinato disposto dell'art. 148, comma 2 del TUIF e degli artt. 144-*quinquies* e 144-*sexies*, comma 4, lett. b), del Regolamento emittenti nonché di quanto raccomandato dalla Consob con la comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

in alternativa

- H.7** dichiarazione attestante la sussistenza di rapporti di collegamento ai sensi del combinato disposto dall'art. 148, comma 2 del TUIF e degli artt. 144-*quinquies* e 144-*sexies*, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti nonché di quanto raccomandato dalla Consob con la comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le procedure previste da questo Manuale vengono gestite nel rispetto della Normativa sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003).

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, si informa che Generali, titolare del trattamento, detiene o intende acquisire dati personali che riguardano i candidati indicati dagli azionisti interessati a presentare liste per la nomina del Collegio per il triennio 2017-2019, nel quadro del processo di elezione del Collegio di Generali nonché ai fini della gestione dei processi societari collegati all'eventuale successiva nomina.

Tali dati sono solo quelli strettamente necessari agli scopi sopraindicati e sono trattati solo con modalità e procedure – anche effettuate con l'ausilio di strumenti elettronici – necessarie per dare esecuzione ai rapporti oggetto di questa informativa, anche quando si comunicano a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi alle procedure societarie correlate alla nomina del Collegio; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa.

I dati possono inoltre essere conosciuti dai collaboratori di Generali specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate.

I dati possono essere soggetti a diffusione in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Senza tali dati Generali potrebbe

non adempiere agli obblighi suddetti, in tutto o in parte.

L'interessato potrà conoscere quali sono i dati trattati presso Generali ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti previsti (rettifica, aggiornamento, cancellazione, opposizione, etc.) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 della Società: Privacy, Via Marocchessa

14, 31021 Mogliano Veneto (TV) - privacy.it@generali.com.

Sul sito di Generali (www.generali.com) è disponibile l'elenco aggiornato delle informative, dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati nonché le politiche privacy di Generali



Allegato A

Assicurazioni Generali S.p.A. Statuto sociale

....omissis...

Art. 37

- 37.1** Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili. Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge. Previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione antecedente di almeno trenta giorni la data fissata per la riunione, il Collegio Sindacale ovvero almeno due dei Sindaci possono convocare l'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo possono essere convocati anche da un solo membro del Collegio Sindacale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 33.2.
- 37.2** Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge o che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente.
- 37.3** I Sindaci effettivi e supplenti debbono possedere i requisiti stabiliti dalla legge. Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società,
- è stabilito quanto segue:
- hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività assicurativa e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo;
 - sono settori economici strettamente

attinenti a quello assicurativo quelli in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione.

- 37.4** All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.
- 37.5** La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste di candidati in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e dal presente Statuto.
- 37.6** Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna delle due sezioni delle liste, ad eccezione di quelle che presentano un numero di candidati inferiore a tre, è composta in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 37.7** Hanno diritto a presentare una lista i soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale di cui all'articolo 28.5.
- 37.8** Le liste devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione.
- 37.9** Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi. Unitamente alle liste sono inoltre depositati:
- i curriculum vitae dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi nonché sulle competenze maturate dagli stessi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;
 - le dichiarazioni con le quali ogni can-

- didato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di illeggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e, se sussistenti, di indipendenza previsti dalla normativa vigente;
- iii) copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta dall'articolo 37.7 per la presentazione delle liste.
- 37.10** In difetto di quanto prescritto dall'articolo 37.9, la lista si considera, agli effetti dell'articolo 37, come non presentata.
- 37.11** Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di venticinque giorni di cui all'articolo 37.8 precedente, sia stata presentata una sola lista ovvero liste presentate da soci collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, le soglie previste dall'articolo 37.7 sono ridotte alla metà.
- 37.12** Gli aventi diritto al voto, le società da questi direttamente o indirettamente controllate, le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo nonché i soci tra loro legati da uno dei rapporti indicati dall'art. 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relativo alla Società possono concorrere a presentare e possono votare una sola lista; in caso di violazione, non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.
- 37.13** Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista che – senza tenere conto dell'appoggio dato da soci, in qualunque modo, anche solo indirettamente, collegati con quelli che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza – sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza").
- 37.14** Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della Lista di Maggioranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della Lista di Minoranza.
- 37.15** Qualora il numero di sindaci effettivi del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà, nell'ambito della sezione dei sindaci effettivi della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di presentazione dei candidati.
- 37.16** Nel caso in cui le prime due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procede a nuova votazione. In caso di parità di voti fra due o più liste, diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.
- 37.17** Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti i sindaci da eleggere saranno tratti da tale lista.
- 37.18** La presidenza spetta al sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza. Nel caso in cui tutti i sindaci siano tratti da un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato di tale lista..
- 37.19** In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza o dall'unica lista, subentra il supplente tratto dalla medesima lista o, in difetto, il supplente più giovane d'età. L'Assemblea provvede all'integrazione del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge.
- 37.20** In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza, subentra – anche nella carica di Presidente – il supplente tratto dalla Lista di Minoranza. L'Assemblea provvede all'integrazione del Collegio Sindacale nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.
- 37.21** Ove la procedura di sostituzione dei sindaci non assicurasse l'equilibrio tra i generi, provvede l'Assemblea con le maggioranze di legge.
- ...omissis...

Allegato B

Normativa in ordine ai requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e alle cause di ineleggibilità e decadenza

CODICE CIVILE

Art. 2382

(Cause di ineleggibilità e di decadenza)

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

* * *

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58 (TUIF)

Requisiti di indipendenza

....omissis...

Art. 148, comma 3

1. ...omissis...
- 1bis. ...omissis...
2. ...omissis...
- 2bis. ...omissis...
3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

....omissis...

* * *

DECRETO del MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

30 marzo 2000, n. 162

Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 1 - Requisiti di professionalità

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.
2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori

- strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.
 4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria¹.
 5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
 6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2 - Requisiti di onorabilità

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
 - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza

irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

...omissis...

* * *

DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, N. 209

...omissis...

Art. 76 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, graduati secondo i principi di proporzionalità e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto, stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS.
- 1-bis. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha l'obbligo di dimostrare

¹ Il TAR del Lazio, sezione I, con sentenza 22 febbraio 2005, n. 1437 ha annullato il presente comma.

- all'IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo nonché i soggetti titolari di funzioni fondamentali sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
2. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. La sostituzione è comunicata all'IVASS. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dall'IVASS che ordina la rimozione ai sensi dell'articolo 188, comma 3-bis, lettera e).
 3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applica il comma 2.
 4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

...omissis...

* * *

DECRETO del MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 11 novembre 2011, n. 220

Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, nonché dei requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

...omissis...

Art. 3 - Requisiti di professionalità degli esponenti aziendali

1. Gli amministratori e i sindaci di una impresa di assicurazione e di riassicurazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività:
 - a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti

- del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
- b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - c) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta;
 - d) attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione, i membri dei comitati esecutivi, gli amministratori delegati ed almeno un terzo dei sindaci effettivi e di quelli supplenti devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio con riferimento esclusivamente a quanto disposto alle lettere a), c) e d) del comma 1.
3. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente è richiesto il possesso di una specifica competenza professionale acquisita in materia assicurativa, creditizia o finanziaria attraverso esperienze di lavoro con funzioni dirigenziali di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio.
4. I sindaci oltre che ai requisiti di cui al comma 1 rispondono al requisito di iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Art. 4- Situazioni impeditive

1. Non possono ricoprire la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore in imprese di assicurazione e di riassicurazione, ovvero cariche che comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, coloro che nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti sono stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di imprese sot-

- toposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.
2. Non possono inoltre ricoprire le cariche di cui al comma 1 i soggetti nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. Il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio.
 3. L'impedimento di cui al comma 1 non opera nel caso in cui l'organo sociale competente valuta, sulla base di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa. A tal fine rilevano, fra gli altri, quali elementi probatori, la durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e l'assenza di provvedimenti sanzionatori connessi, di condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile, di delibere di sostituzione da parte dell'organo competente e di altri provvedimenti attinenti.
 4. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione all'impresa presso la quale svolgono le funzioni di amministrazione, direzione o controllo, eventualmente evidenziando con idonei elementi, ai fini della valutazione di cui al comma 3, la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa.
 5. L'organo competente assume le relative determinazioni in ordine alla sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente articolo entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da parte dell'interessato, dando comunicazione allo stesso ed all'ISVAP della propria motivata decisione. La valutazione deve essere ripetuta se sopravvengono nuovi fatti o provvedimenti che possono avere rilievo a tal fine e che l'interessato è tenuto a comunicare tempestivamente.
- Art. 5 - Requisiti di onorabilità**
1. Ai fini del presente decreto, il requisito dell'onorabilità non ricorre se i soggetti interessati si trovano in una delle seguenti situazioni:
 - a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
 2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, direttore generale o

sindaco nelle imprese di assicurazione e riassicurazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso di estinzione del reato. Nel caso in cui sono state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'ISVAP.

Art. 6 - Requisiti di indipendenza

1. La funzione di amministrazione, direzione o controllo in una impresa di assicurazione o riassicurazione non è compatibile con lo svolgimento di analoga funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza.
2. Ai fini della valutazione di compatibilità per la sussistenza del requisito di indipendenza di cui al comma 1, si tiene conto della diversa rilevanza delle funzioni e del diverso ruolo esercitato dai soggetti interessati. In ogni caso non si considerano tali da compromettere l'indipendenza gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo assicurativo.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, informano gli organi aziendali competenti degli incarichi e rapporti di cui al presente articolo, dichiarando se essi sono tali da incidere negativamente sulla loro indipendenza nei termini specificati nel presente articolo. I predetti organi aziendali competenti valutano le suddette dichiarazioni nonché le eventuali segnalazioni o informazioni autonomamente e legittimamente acquisite in merito, tenendo conto dei criteri di cui al comma 2.

....omissis...

* * *

DECRETO del MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 18 marzo 1998, n. 144

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante.

....omissis...

Art. 1 - Onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche.

1. Chiunque partecipa in una banca in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:
 - a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle

parti, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori ad un anno.

2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la banca ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.
3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.
4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.
5. In sede di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti indicati nel comma 1 non preclude alla Banca d'Italia di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che partecipano al capitale della banca anche in misura non superiore al cinque per cento.
6. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

....omissis...

* * *

DECRETO del MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 11 novembre 1998, n. 469

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV e fissazione delle soglie rilevanti.

....omissis...

Art.1 - Onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, società di gestione del risparmio e SICAV

1. Chiunque partecipa in una società di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM"), o in una società di gestione del risparmio (di seguito "SGR") in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:
 - a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
2. Il comma 1 si applica a chiunque partecipa in una società di investimento a capitale variabile (di seguito "SICAV") in misura superiore:
 - a) al cinque per cento del capitale rap-

presentato da azioni nominative, qualora lo statuto della società preveda limiti all'emissione di azioni nominative;

- b) alla minore soglia tra 20.000 azioni nominative e il dieci per cento del capitale rappresentato da azioni nominative, qualora nello statuto della società non siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative.
3. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la SIM, la SGR o la SICAV ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In tal caso, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.
4. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.
5. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, a cura della Consob nel caso indicato nell'art. 3, comma 2, lett. a), e della Banca d'Italia nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, lettere b) e c).

....omissis...

* * *

DECRETO del MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 30 dicembre 1998, n. 517.

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 108 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

....omissis...

1 - Onorabilità dei partecipanti al capitale di intermediari finanziari.

1. Chiunque partecipa in un intermediario finanziario in misura superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il

diritto di voto, inerente alle azioni o quote eccedenti, qualora:

- a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sia stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene indicate alla lettera b). Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla l'intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 23 del testo unico. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.
3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.
4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica

- della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
5. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'as-

semblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

....omissis...



Allegato C

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58 (TUIF)

...omissis...

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 148-bis

1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione del-

2. le imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.

...omissis...

Allegato D**LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214
di conversione del c.d. decreto “Salva
Italia”****Tutela della concorrenza e
partecipazioni personali incrociate nei
mercati del credito e finanziari.***...omissis...***Art. 36**

1. È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo

7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di vigilanza di settore competente.

2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2 bis, primo periodo, è di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

...omissis...

Allegato E

CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE

...omissis...

Art. 3 – Amministratori indipendenti

Principi

3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.

Criteri applicativi

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo,

ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

3.C.3. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio

e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice. Negli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori indipendenti. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per difetto. In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due.

3.C.4. Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore.

Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario.

In tali documenti il consiglio di amministrazione:

- riferisce se siano stati adottati e, in tal caso, con quale motivazione, parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice, anche con riferimento a singoli amministratori;
- illustra i criteri quantitativi e/o qua-

litativi eventualmente utilizzati per valutare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione.

3.C.5. Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.

...omissis...

Art. 8 – Sindaci

...omissis...

Criteri applicativi

3.C.1. I Sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori. Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, trasmettendo l'esito di tali verifiche al consiglio di amministrazione che le espone, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato, e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario, con modalità conformi a quelle previste per gli amministratori.

...omissis...

Allegato F

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58 (TUIF)

Attestazione sull'esistenza o meno di rapporti di collegamento tra liste di candidati per la nomina del collegio sindacale

...omissis...

Art. 148

1. ...omissis...

1bis. ...omissis...

2. La Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Si applica l'art. 147-ter, comma 1bis.

...omissis...

* * *

DELIBERAZIONE CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 (REGOLAMENTO EMITTENTI)

...omissis...

Art. 144 quinquies

1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni

dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.

2. Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

Art. 144 sexies

1. ...omissis...

2. ...omissis...

3. ...omissis...

4. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

...omissis...

* * *

COMUNICAZIONE CONSOB DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo - Raccomandazioni

...omissis...

2. In occasione dell'elezione dell'organo di amministrazione si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti

di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto.

In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

In particolare, si raccomanda di indicare tra le predette relazioni, qualora significative, almeno:

- i rapporti di parentela;
- l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
- l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
- l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
- l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
- l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione de-

gli organi di amministrazione o controllo;

- l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
 - l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
 - la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.
3. Con riguardo all'elezione degli organi di controllo, fermo l'obbligo di depositare la dichiarazione di cui all'art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, per garantire una maggiore trasparenza sui rapporti tra coloro che presentano le "liste di minoranza" e gli azionisti di controllo o di maggioranza relativa, si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire nella predetta dichiarazione le seguenti informazioni:
- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;
 - le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti.

Allegato G.1

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi, 2
34132 TRIESTE

Alla c.a. del Segretario del Consiglio di Amministrazione
e responsabile della funzione Corporate Affairs

[luogo], [data] 2017

OGGETTO: Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 25-26-27 aprile 2017: deposito della lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A.

La sottoscritta [*Nome della società che sottoscrive la dichiarazione*], azionista di Assicurazioni Generali con n. [*indicazione del numero di azioni detenute*] azioni ordinarie, pari al [*indicazione della percentuale di capitale sociale detenuta*] % del capitale sociale, con riferimento alla Vostra assemblea di cui in oggetto, convocata, tra l'altro, per deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019, deposita, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto sociale, la seguente lista indicante nella sezione 1 i candidati alla carica di sindaco effettivo e nella sezione 2 quelli alla carica di sindaco supplente, ordinati con numerazione progressiva:

Sezione 1 – sindaci effettivi

1. Dott.
2. Dott.
3. Dott.

Sezione 2 – sindaci supplenti

1. Dott.
2. Dott.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1. copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito della lista;
2. dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina e di attestazione, sotto la loro responsabilità, d'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e di quelli previsti dalla Fit&Proper Policy di Assicurazioni Generali per ricoprire la carica di Sindaco della Vostra Società;
3. *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali, sulle competenze maturate e l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti;

Distinti saluti.

Allegati: c.s.

[nome e firma del soggetto che presenta la lista]

Allegato G.2

**Comunicazione dell'Intermediario incaricato
partecipante al sistema di gestione accentrata (Monte Titoli)**



Allegato G.3

Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina, di insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e sul possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente a _____, codice fiscale _____, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale (di seguito il “**Collegio**”) di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.559.883.538,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. 00079760328 (di seguito “**Generali**”), società iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 25-26-27 aprile 2017, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28.12. 2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Collegio di Generali e l’eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Sindaco di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Sindaco di Generali, alla luce di quanto stabilito dall’art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di essere iscritto al Registro dei revisori contabili, con un’esperienza almeno triennale nell’attività di controllo legale dei conti;
- 4) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall’art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività ⁽¹⁾:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 5) ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. I), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell’8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un’adeguata esperienza e conoscenza in merito a (2):

1 Indicare con una crocetta.

2 Indicare con una crocetta.

- mercati in cui opera la società;
 - strategia e modello di business adottati;
 - sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- 6) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 7) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 marzo 2000 n. 162;
- 8) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 9) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
- 10) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;
- 11) di disporre dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUIF, dall'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220 e del combinato disposto degli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- 12) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
- h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c).

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Collegio ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società qui allegato. La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*.

Apponendo la mia firma in calce autorizzo Generali al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Collegio e della successiva eventuale mia nomina a componente dello stesso nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che ho ricevuto dal proponente la lista nella quale sono stato candidato, e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data _____

Firma _____

Allegati:

- 1) curriculum vitae
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società

Allegato G.4

Curriculum vitae (di ciascun candidato)

Luogo e data _____

Firma _____

Allegato G.5**Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società (da ciascun candidato)****Incarichi di Amministrazione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Luogo e data _____

Firma _____

Allegato H.1

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi, 2
34132 TRIESTE

Alla c.a. del Segretario del Consiglio di Amministrazione
e responsabile della funzione Corporate Affairs

[luogo], [data] 2017

OGGETTO: Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 25-26-27 aprile 2017: deposito della lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A.

La sottoscritta [Nome della società che sottoscrive la dichiarazione], azionista di Assicurazioni Generali con n. [indicazione del numero di azioni detenute] azioni ordinarie, pari al [indicazione della percentuale di capitale sociale detenuta] % del capitale sociale, con riferimento alla Vostra assemblea di cui in oggetto, convocata, tra l'altro, per deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019, deposita, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto sociale, la seguente lista indicante nella sezione 1 i candidati alla carica di sindaco effettivo e nella sezione 2 quelli alla carica di sindaco supplente, ordinati con numerazione progressiva:

Sezione 1 – sindaci effettivi

1. Dott.
2. Dott.
3. Dott.

Sezione 2 – sindaci supplenti

1. Dott.
2. Dott.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1. copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito della lista;
2. dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina e di attestazione, sotto la loro responsabilità, d'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e di quelli previsti dalla Fit&Proper Policy di Assicurazioni Generali per ricoprire la carica di sindaco della Vostra Società;
3. *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali, sulle competenze maturate e l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti;
4. dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento con il socio di "maggioranza relativa".

Distinti saluti.

Allegati: c.s.

[nome e firma del soggetto che presenta la lista]

Allegato H.2

**Comunicazione dell'Intermediario incaricato
partecipante al sistema di gestione accentrata (Monte Titoli)**



Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina, di insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e sul possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____ residente a _____,
 codice fiscale _____, in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale (di seguito il “**Collegio**”) di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.559.883.538,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. 00079760328 (di seguito “**Generali**”), società iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 25-26-27 aprile 2017, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28.12. 2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Collegio di Generali e l’eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Sindaco di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Sindaco di Generali, alla luce di quanto stabilito dall’art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- 3) di essere iscritto al Registro dei revisori contabili, con un’esperienza almeno triennale nell’attività di controllo legale dei conti;
- 4) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall’art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività¹:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 5) ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. I), del Regolamento ISVAP 26.3.2008 n. 20, modificato ed integrato dal provvedimento ISVAP dell’8 novembre 2012 n. 3020 e dal provvedimento IVASS del 15.4.2014 n. 17, che ha trovato applicazione con la deliberazione consiliare del 5.12.2014 di approvazione della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un’adeguata esperienza e conoscenza in merito a²:
 - mercati in cui opera la società;

1 Indicare con una crocetta.

2 Indicare con una crocetta.

- strategia e modello di business adottati;
 - sistema di governance;
 - analisi attuariale e finanziaria;
 - contesto normativo e requisiti regolamentari;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- 6) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 7) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 marzo 2000 n. 162;
- 8) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'articolo 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 9) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lettera c);
- 10) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;
- 11) di disporre dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUIF, dall'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220 e del combinato disposto degli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- 12) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423, della legge 31.5.1965, n. 575, e della legge 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non

- colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
 - d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
 - e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
 - f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
 - g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
 - h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c).

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Collegio ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società qui allegato. La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*.

Apponendo la mia firma in calce autorizzo Generali al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di nomina del Collegio e della successiva eventuale mia nomina a componente dello stesso nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che ho ricevuto dal proponente la lista nella quale sono stato candidato, e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data _____

Firma _____

Allegati:

- 1) curriculum vitae
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società

Allegato H.4

Curriculum vitae (di ciascun candidato)

Luogo e data _____

Firma _____



Allegato H.5**Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società (da ciascun candidato)****Incarichi di Amministrazione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Luogo e data _____

Firma _____

Allegato H.6

Dichiarazione di attestazione dell'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della normativa vigente

Il sottoscritto Azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle _____ azioni ordinarie rappresentanti una percentuale di possesso azionario sul capitale sociale dell'emittente pari _____%

premesse che

- intende presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 dello Statuto sociale, una lista di candidati per l'elezione alla carica di Sindaci di Assicurazioni Generali S.p.A. che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 25, 26 e 27 aprile 2017 (rispettivamente in 1^a, 2^a e 3^a convocazione);
- è a conoscenza di quanto disciplinato dall'art. 148, comma 2 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUIF") nonché dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
- è a conoscenza di quanto disciplinato dall'art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b), del Regolamento emittenti che richiede ai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, di depositare, contestualmente alla lista di candidati, una dichiarazione attestante l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento emittenti;
- è a conoscenza di quanto raccomandato dalla Consob con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che ai fini dell'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative:
 - a) i rapporti di parentela;
 - b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
 - c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
 - d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
 - e) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
 - f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
 - g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di con-

trollo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;

- h) l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento previsti ai sensi della richiamata disciplina normativa e regolamentare Consob e di quanto raccomandato dalla comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo e data _____

Firma _____

si impegna

a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

Luogo e data _____

Firma _____

Allegato H.7

Dichiarazione di attestazione della sussistenza di rapporti di collegamento ai sensi della normativa vigente

Il sottoscritto Azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle n _____ azioni ordinarie rappresentanti una percentuale di possesso azionario sul capitale sociale dell'emittente pari a _____%

premesse che

- intende presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 dello Statuto sociale, una lista di candidati per l'elezione alla carica di Sindaci di Assicurazioni Generali S.p.A. che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 25, 26 e 27 aprile 2017 (rispettivamente in 1^a, 2^a e 3^a convocazione);
- è a conoscenza di quanto disciplinato dall'art. 148, comma 2 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUIF") nonché dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
- è a conoscenza di quanto disciplinato dall'art.144-*sexies*, comma 4, lett. b), del Regolamento emittenti che richiede ai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, di depositare, contestualmente alla lista di candidati, una dichiarazione attestante l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento emittenti;
- è a conoscenza di quanto raccomandato dalla Consob con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che ai fini dell'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative:
 - a) i rapporti di parentela;
 - b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell' emittente;
 - c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
 - d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l' eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
 - e) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l' avere prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
 - f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
 - g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di con-

- trollo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- h) l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
 - i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

dichiara

- di essere in rapporto di collegamento con la c.d. "Lista di Maggioranza" presentata dall'azionista _____ intrattenendo le relazioni significative di cui in appresso _____;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo e data _____

Firma _____



